

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LITOGRAFIA
LASER A SCRITTURA DIRETTA PER CLEANROOM, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1
PROGETTO IENTRANCE@ENL**

CUP B33C22000710006

CIG 99087975F5

CUI F80054330586202300344

Codice procedura: IMEMPA###0002

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	5
2.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
2.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2.4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
3.2. CHIARIMENTI	8
3.3. COMUNICAZIONI.....	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
4.1. DURATA DELL'APPALTO	9
4.2. OPZIONI E RINNOVI	9
4.3. REVISIONE DEI PREZZI.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ	11
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO	13
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	19
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	20
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE	21
15.4. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	23
15.5. GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO	23
15.6. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA.....	24
15.7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	24
15.8. PASSOE	24
15.9. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO	24
15.10. PATTO DI INTEGRITÀ	24
15.11. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	24
15.12. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	24
15.13. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
15.14. DICHIARAZIONI PER I SOLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI	26

15.15.	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	26
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA.....	26
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	31
18.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	31
19.	APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
21.	APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" - VALUTAZIONE "DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 32	32
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
25.	CLAUSOLA SOCIALE.....	35
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	35
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	35
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
30.	ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA GPA	37

1. PREMESSE

Nel quadro della definizione del “Piano nazionale per gli investimenti complementari” finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, il Ministero dell'Università e della Ricerca è risultato assegnatario di risorse per l'attuazione degli interventi del PNRR nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

L'Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito “IMEM”), in risposta all'avviso pubblicato con il decreto MUR n. 3264 del 28.12.2021, ha presentato il proprio progetto denominato “Infrastructure for ENergy TRAnsition aNd Circular Economy @ EuroNanoLab”, in sigla “iENTRANCE@ENL”. Nell'ambito del Progetto sopra richiamato, con Decreto MUR n. 128 del 21.06.2022, l'IMEM è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € 75.165.078,00.

Con riferimento al progetto sopra individuato, l'IMEM ha la necessità di acquisire la fornitura di un sistema di litografia laser a scrittura diretta per cleanroom.

Con provvedimento di decisione a contrattare Prot. 0193733 di data 23.06.2023, l'IMEM ha disposto l'avvio della presente procedura aperta telematica, ai sensi degli art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) per l'affidamento della fornitura sopra individuata. Fermo restando quanto previsto all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa in termini di durata contrattuale, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche dettate per il finanziamento sopra indicato, tale fornitura dovrà essere tassativamente consegnata, installata e collaudata entro e non oltre il 30.04.2025.

L'affidamento viene disposto mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del Codice.

La presente gara riguarda gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto fa esplicito riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del “Do Not Significant Harm” (DNSH) nonché ai principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dei Regolamenti (UE) 2020/852 e 241/2021. Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1 “Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti”.

L'attività in questione non fa parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852) e non vi è contributo sostanziale. Pertanto, si applica unicamente il regime del contributo minimo (Regime 2) e, trattandosi di acquisto di strumentazione scientifica, l'IMEM fa riferimento alla Scheda tecnica n. 3 prevista dalla *Guida operativa* allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30.12.2021, aggiornata con successiva circolare n. 33 del 13.10.2022.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma GPA – Gestione Procedure Acquisto, accessibile all'indirizzo <https://gpa.appaltiarno.eu> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Mediante la piattaforma GPA verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del Codice., tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Circolare CNR n° 19/2018).

Il luogo di esecuzione dell'appalto è Trento, codice NUTS ITH20.

CIG 99087975F5
CUI F80054330586202300344
CUP B33C22000710006

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Andrea Zappettini.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. La piattaforma telematica GPA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

L'IMEM non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiameu.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'IMEM può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina <https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'IMEM si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è

sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link:

https://gpa.appaltiarno.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualunque momento; tuttavia alcune funzionalità potrebbero risultare limitate, se soggette ad attività di manutenzione, nella fascia oraria notturna dalle 00:30 alle ore 06:00.

2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole della piattaforma GPA", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) Avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) Avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Nelle more dell'adeguamento della piattaforma GPA al decreto n. 148/21, l'accesso è consentito tramite utilizzo di specifiche credenziali ottenute al momento della registrazione, secondo quanto previsto nel paragrafo seguente.

2.4. Registrazione alla piattaforma GPA e accreditamento

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva registrazione e all'accreditamento alla piattaforma GPA – **Gestione Procedure Acquisto**: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all'invio delle offerte, e quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.

La registrazione e l'accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l'operatore economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiarno.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- **registrarsi** alla piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiarno.eu>, selezionando dal menù nella parte alta dell'homepage la voce "Registrati" e compilando il form con i dati richiesti;
- una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all'operatore economico di completare la procedura di **accreditamento**. Seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma, l'operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare all'interno del portale per tutta la durata della validità dell'accreditamento;
- una volta effettuato l'accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall'homepage della piattaforma nella sezione "Procedure in scadenza" ovvero, effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo ai dettagli della procedura nella sezione "Nuove procedure". Nella sezione dei dettagli della procedura cliccare sul pulsante **"Partecipa"** per presentare la propria offerta.

Le informazioni relative alla dotazione hardware e software necessaria per poter operare sulla piattaforma GPA e le modalità di funzionamento della stessa sono descritte all'interno del documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link:

https://gpa.appaltiarno.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, l'impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "Consorzio". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato Tecnico;
 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa;
 - Schema di contratto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Allegato 3 – Dichiarazione integrative al DGUE;
- Allegato 4 – Dichiarazioni integrative art. 47 DL 77/2021;
- Allegato 5 – Dichiarazione titolare effettivo;
- Allegato 6 – Dichiarazioni per i soli operatori esteri;
- Allegato 7 – Modello Offerta tecnica;
- Allegato 8 – Dichiarazione DNSH;
- Allegato 9 – Offerta economica;
- Patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" accessibile al link <https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1> e sulla piattaforma GPA al link <https://gpa.appaltiamo.eu>

3.2. Chiarimenti

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA, previa registrazione alla stessa.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare all'interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, **almeno 10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA, nella sezione Documenti di gara della procedura, oltre che sul sito istituzionale <https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la predetta sezione della piattaforma ovvero il sito istituzionale dell'IMEM.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. Comunicazioni

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'IMEM; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni della procedura di gara. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono presso la sezione Comunicazioni della piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto della fornitura devono essere necessariamente eseguite da un unico operatore economico, in quanto trattasi di sistema unico e con funzionalità non scorporabili.

Pertanto l'importo complessivo a base di gara è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Macchine utensili operanti con laser e centri di lavorazione</i>	42610000-5	P	€ 429.508,20
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 429.508,20
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
(A + B) Importo complessivo a base di gara				€ 429.508,20

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Trattandosi di mera fornitura, gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con i fondi del progetto iENTRANCE@ENL, finanziato nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, di cui al Decreto MUR n. 128 del 21.06.2022.

Con riferimento alla copertura finanziaria per l'espletamento della fornitura in oggetto si precisa che, qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte del Ministero finanziatore, l'IMEM si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, all'avvio dell'esecuzione della fornitura ovvero, qualora l'esecuzione del contratto fosse stata già avviata, di non procedere all'ultimazione della stessa per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del Codice e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccitata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti dell'IMEM neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

4.1. Durata dell'appalto

La fornitura dovrà essere consegnata, installata e resa operativa entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle tempistiche stabilite dal finanziamento PNRR.

Ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., l'IMEM si riserva la facoltà, in caso di urgenza, di dare avvio anticipato alla fornitura, nelle more della stipula del contratto di appalto e delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice. In tale eventualità, il termine di cui al capoverso precedente decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

4.2. Opzioni e rinnovi

Non sono previste né opzioni né rinnovi. Pertanto, il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, è pari ad **€ 429.508,20**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

4.3. Revisione dei prezzi

Trattandosi di fornitura non continuativa o periodica e di durata non superiore ad un anno, non è prevista alcuna clausola di revisione dei prezzi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Costituisce **causa di esclusione**¹ degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

In deroga a quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, non viene richiesto a carico dell'operatore economico aggiudicatario un impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota minima di occupazione giovanile e di occupazione femminile.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Registrazione al sistema FVOE e utilizzo della Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici

In conformità a quanto previsto dagli art. 81, commi 1 e 2 del Codice e secondo quanto altresì indicato nella Delibera n. 464 del 27 luglio 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, e mediante consultazione del Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10 del Codice.

A tal fine, tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) all'indirizzo www.anticorruzione.it, ed ottenere il PASSOE.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

¹ Art. 47 DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021

a) **iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato, comprova il possesso del requisito mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022):

a) **Almeno due forniture analoghe** a quella oggetto della presente procedura di gara, dove per fornitura analoga si intende l'aver già eseguito forniture di sistemi di litografia laser a scrittura diretta per processi di micro e nanofabbricazione.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un consorzio ordinario oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. Da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. Da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito delle forniture analoghe di cui al **punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (anche non esecutrici), i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al **punto 7.3** del precedente articolo anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del precedente articolo.

L'ausiliaria deve:

- a) Possedere i requisiti previsti dal paragrafo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3;
- b) Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art 105, comma 1, del Codice, sono vietati la cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) Una **garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 8.590,16**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) Una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso la Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT75N0100503392000000218150, SWIFT/BIC: BNLITRR, Intestato a CNR – Pagamenti giornalieri, Causale: IMEM - Garanzia provvisoria gara CIG 99087975F5;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>
 - <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>
 - <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>
 - <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>
 - <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma telematica GPA in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire in piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es: marcatura temporale).

È sanabile altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il laboratorio Cleanroom CRM sito presso la Fondazione Bruno Kessler, Via Sommarive 18, 38123 Povo – Trento, è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per garantire da parte del concorrente, la capacità di trasportare il macchinario all'interno del Laboratorio indicato e di installarlo correttamente. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo ovvero a distanza.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 10 luglio 2023, all'indirizzo e-mail direttore.imem@imem.cnr.it, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il

sopralluogo. Nella richiesta di sopralluogo il concorrente deve indicare se intende svolgere il sopralluogo in presenza ovvero a distanza.

Data, ora e modalità di svolgimento del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. In caso di sopralluogo svolto a distanza, l'IMEM fornirà al richiedente un link per il collegamento virtuale con l'incaricato dell'amministrazione che condurrà il sopralluogo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, che dovrà essere inserita dal concorrente all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa. In caso di sopralluogo svolto da remoto, l'attestazione sarà inviata al concorrente tramite PEC entro 2 (due) giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 621 del 20.12.2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'IMEM accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Qualora il pagamento non risulti registrato all'interno del FVOE, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'IMEM esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiarno.eu>). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs.

82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

A pena di irricevibilità, l'offerta deve essere caricata in piattaforma

entro le ore 12:00 del giorno VENERDÌ 28 LUGLIO 2023

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Il caricamento dell'offerta dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti. Nella homepage della piattaforma GPA all'interno della sezione "Hai bisogno di aiuto?" è pubblicato il manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici.

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 3.3.

Per ogni file caricato in piattaforma il concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB in caso di file singolo ovvero di 500 MB in caso di file multipli. L'IMEM declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta (in caso di lotto comprendente più prodotti si fa riferimento al valore complessivo del lotto posto a base d'asta), pari a zero.

L'offerta è composta da:

Busta telematica A – Documentazione amministrativa

Busta telematica B – Offerta tecnica

Busta telematica C – Offerta economica

L'elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF "**Conferma di partecipazione**" scaricato dalla piattaforma, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La piattaforma considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica GPA e all'indirizzo internet <https://gpa.appaltiameu.eu/>.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

La Relazione Tecnica e le schede tecniche allegate, parte dell'Offerta tecnica, e i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'IMEM potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'IMEM sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- B. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- C. la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- D. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- E. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- F. sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine della presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria l'IMEM assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, l'IMEM procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'IMEM può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'IMEM invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere la documentazione prevista dal presente paragrafo, in relazione alle diverse forme di partecipazione ed in particolare:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE – Documento di gara Unico Europeo;
3. Dichiarazioni integrative;
4. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5. (eventuale) copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
6. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
7. PASSOE;
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo;
9. Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione;
10. (eventuale) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.L. 77/2021);
11. (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.12;
12. (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.11.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo secondo le modalità di seguito indicate, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

	<p><u>Sede Parma:</u> Parco Area delle Scienze 37/A - 43124 Parma Tel: +39 0521 269100</p> <p><u>Sede Genova:</u> c/o Dipartimento di Fisica, Università; Via Dodecaneso 33 - 16146 Genova Tel: +39 010 3536246</p> <p><u>Sede Trento:</u> c/o Fondazione Bruno Kessler; Via alla Cascata 56/C, Povo - 38123 Trento Tel: +39 0461 314878</p> <p>C.E.: 80054330586 P.IVA: IT02118311006 PEC: protocollo.imem@pec.cnr.it</p> <p>www.imem.cnr.it</p>	<p>Pag. 19 di 38</p>
---	--	--------------------------

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Versamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario (solo operatori economici esteri).

Alternativamente il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00=, ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno telematico in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche).

15.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, riproposto nell'Allegato n. 2, secondo quanto di seguito indicato.

In attuazione dell'art. 85 del Codice, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in modalità telematica; non essendo più disponibile il servizio offerto dalla UE al sito <https://ec.europa.eu/tools/espdl>, si dovrà utilizzare il servizio analogo, reso disponibile da paesi membri, all'indirizzo <https://espd.uzp.gov.pl>, come segue:

1. Selezionare opportunamente la lingua da utilizzare – le istruzioni nel seguito sono fornite per la lingua italiana;
2. Nel menu della pagina principale qualificarsi selezionando "Sono un operatore economico" e successivamente "Importare un DGUE". Nella sezione "Caricare il documento", utilizzando il bottone "Scegli file", eseguire l'upload del già menzionato DGUE in formato XML fornito dall'Amministrazione;
3. Effettuato l'upload il sistema richiede, nella sezione "Dove si trova la Sua impresa?", di selezionare, utilizzando un menu a tendina, il paese. Quindi, premendo il bottone "Avanti" si aprirà la procedura di compilazione on-line del DGUE;
4. Al termine della compilazione compare, in calce alla pagina, il bottone "Quadro generale". Premendo il medesimo verrà visualizzata l'anteprima del DGUE compilato; se dalla rilettura non emerge la necessità di effettuare modifiche si deve selezionare la tendina "Scaricare nel formato", e quindi procedere al download del DGUE sul computer locale. Il download può essere effettuato sia distintamente nei due formati utili XML o PDF, sia congiuntamente (selezione "Entrambi"), in quest'ultimo caso all'interno di un archivio denominato "espd-response.zip".
5. Solo a questo punto il Concorrente, che trova nel seguito del presente documento le istruzioni specifiche per la compilazione delle diverse Sezioni del DGUE, dovrà firmare digitalmente il DGUE compilato, in uno dei due formati XML o PDF, e quindi caricarlo sul sistema telematico di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo § 6 del presente disciplinare, con la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni di seguito elencate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando l'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE". Il documento dovrà essere presentato da ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. e) del codice, costituiti o costituendi, nonché, per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del citato art. 45, dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici.

Il concorrente dichiara:

- A. di non incorrere nelle cause di esclusione richiamate all'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;
- B. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- C. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- D. (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d dell'art. 45 del Codice) le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
- E. (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice) le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni;

- F. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione della fornitura/servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- G. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- H. di accettare espressamente che l'IMEM si riserva la facoltà di differire la stipula del contratto oltre i 60 giorni previsti dall'art. 32 del Codice per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni a partire dalla data di aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice. Decorso tale termine l'IMEM si riserva di revocare la procedura ai sensi della legge 241/1990, art. 21-quinquies, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso in cui il finanziamento da parte del soggetto pubblico erogatore non risulti completamente trasferito all'IMEM;
- I. di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- J. di conoscere e di assumersi gli obblighi previsti dall'art. 47, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 77/2021, fornendo le informazioni pertinenti in relazione alla propria dimensione aziendale (mediante dichiarazione di cui all'**Allegato 4**);
- K. dichiara l'assenza di conflitti di interesse nell'ambito degli interventi a valere su PNRR, e in particolare:
- a. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - b. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di gara;
 - c. di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
 - d. di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;
 - e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
- L. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/214 vige il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento e che l'IMEM adotta misure di controllo amministrativo e contabile onde accertarne il rispetto;
- M. relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)":
- a. dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla relazione DNSH e di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. Do Not Significant Harm (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
 - b. dichiara di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. Do Not Significant Harm (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- N. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nelle ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, in particolare:
- che verrà richiesta l'esecuzione di un sopralluogo preliminare nei locali presso cui la strumentazione dovrà essere installata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4.1.1 del Capitolato tecnico;
 - che verrà richiesta l'esecuzione di un "factory acceptance test", secondo quanto stabilito dall'art. 4.1.6 del Capitolato tecnico e dal documento "Protocollo di accettazione";
 - che sarà effettuato un "on-site acceptance test", secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa e dal documento "Protocollo di accettazione";
- O. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione reperibile sul sito internet www.cnr.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni

- generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- P. di accettare il patto di integrità del Consiglio Nazionale delle Ricerche, parte della documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- Q. *[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'IMEM la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- R. *[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- S. di accettare che l'indirizzo PEC verso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura sia l'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma GPA;
- T. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'IMEM a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'IMEM a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In questo caso, la dichiarazione di segretezza **dovrà essere caricata nella busta telematica B secondo quanto indicato al successivo par. 16** e dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- U. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- V. *[per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.4. Dichiarazione titolare effettivo

Il concorrente compila l'Allegato 5 "Dichiarazione titolare effettivo", lo sottoscrive con firma digitale del legale rappresentante abilitato al sistema e lo carica nell'apposita sezione della Busta Amministrativa. Il documento dovrà essere presentato da ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. e) del codice, costituiti o costituendi, nonché, per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del citato art. 45, dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici.

15.5. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno

Il concorrente allega il documento attestante la garanzia provvisoria (in qualunque forma essa sia presentata), con allegata la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

15.6. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria

(Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) Il concorrente allega la dichiarazione di copia conforme, firmata digitalmente, della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice nonché la certificazione medesima, che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

15.7. Pagamento del contributo ANAC

Il concorrente il file PDF relativo al versamento del contributo ANAC, firmata digitalmente dal legale rappresentante.

15.8. PassOE

Il concorrente allega il PassOE, firmato digitalmente secondo le disposizioni di cui al par. 15, di cui alla Delibera ANAC n. 464 di data 27.07.2022.

15.9. Attestazione di avvenuto sopralluogo

Il concorrente allega, sottoscritto digitalmente, il certificato rilasciato dall'IMEM attestante la presa visione dello stato dei luoghi presso cui deve essere eseguita la fornitura.

15.10. Patto di integrità

Il concorrente allega il Patto di Integrità del CNR, sottoscritto digitalmente per accettazione.

15.11. Rapporto sulla situazione del personale

Solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero – in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (rif. articolo 47, comma 2, D.L. 77/2021).

15.12. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) Il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato 2, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) La dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 3), nelle parti pertinenti, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- c) Le dichiarazioni integrative relative al titolare effettivo dell'ausiliaria e al suo rispetto degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 (Allegati 4 e 5);
- d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- f) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria: a) i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria; d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di

- altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; e) la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria
- g) Il PASSOE dell'ausiliaria.

15.13. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Il concorrente allega:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/200;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di

- servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.14. Dichiarazioni per i soli operatori economici esteri

Per i soli operatori economici esteri sono richieste le dichiarazioni relative alle modalità per la verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per il rilascio di tali dichiarazioni è possibile utilizzare il modello Allegato 6 – "Dichiarazioni per i soli operatori esteri".

15.15. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" dovrà contenere i documenti di seguito elencati. L'offerta tecnica del concorrente deve rispettare le caratteristiche minime stabilite Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

I file relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione, sono sottoscritti digitalmente con le modalità indicate al precedente par. 15.

L'offerta tecnica del concorrente deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Una **Relazione tecnica**, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 7, che illustri il possesso da parte del concorrente di tutti i criteri e sub-criteri di cui al successivo par. 18.1.

- b) Le **schede tecniche e le brochure** del prodotto offerto, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dello stesso rispetto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico;
- c) La **Dichiarazione DNSH – Scheda tecnica**, attestante che Le apparecchiature/i sistemi/i componenti offerti rispettano il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e successivo art. 18 del Regolamento UE 241/2021, utilizzando l'Allegato 8 al presente disciplinare. L'operatore economico dovrà dichiarare il rispetto di quanto descritto nell'appendice “VINCOLI DNSH” della scheda medesima, fornendo le informazioni pertinenti, con riferimento a tutti i punti previsti nei sotto paragrafi “Elementi di verifica ex ante”; per i punti non applicabili allo strumento/attrezzatura/sistema offerto dovrà esplicitare i motivi della non applicabilità.
Si riporta, per pronto riferimento, il link ai documenti sopra citati:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/circolari/2022/circolare_n_33_2022/
- d) (eventuale) **dichiarazione di segretezza** contenente l'indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessitano, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi; la dichiarazione di segretezza dovrà essere corredata dagli elaborati già oscurati nelle parti oggetto di segretezza. In caso di accesso agli atti l'IMEM valuterà a suo insindacabile giudizio le motivazioni contenute nella dichiarazione di segretezza prodotta nella busta telematica B, contemperandole con le ragioni e le motivazioni del richiedente, al fine di limitare ovvero consentire integralmente l'accesso agli atti richiesto.

Eventuali ulteriori documenti non richiesti dal Disciplinare o dal Capitolato Tecnico non saranno esaminati e non saranno oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento diretto o indiretto all'Offerta Economica ovvero a elementi riferibili al prezzo offerto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta utilizzando il modello di cui all'Allegato 9 al presente disciplinare di gara, all'interno del quale il concorrente indica il **ribasso unico percentuale offerto** rispetto all'importo posto a base di gara. Nell'espressione del ribasso verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

All'interno dell'offerta il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

- che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

L'operatore economico dovrà inoltre riportare, al momento del caricamento dell'offerta, nello specifico campo presente all'interno della busta dell'offerta economica il ribasso unico percentuale offerto.

N.B.: il ribasso unico percentuale riportato all'interno del file dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello digitato nello specifico campo presente all'interno busta telematica dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il ribasso riportato nel predetto campo.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate nel precedente par. 15. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo a base di gara.

CONFERMA DI OFFERTA

Al fine di presentare l'offerta, l'operatore economico, nell'ultimo step, dovrà generare il file PDF "Conferma di partecipazione", sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricato nell'apposito campo.

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun modo modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell'offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul pulsante "Conferma" per inviare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85 punti
Offerta economica	15 punti
TOTALE	100 punti

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Non è prevista una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "T" MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
1	PRESENZA DI UNA SECONDA SORGENTE LASER CON LUNGHEZZA D'ONDA (TRA LE SEGUENTI: 365, 375 E 385 nm) IN AGGIUNTA ALLA SORGENTE PRINCIPALE DI 405 nm CHE PERMETTA DI REALIZZARE LITOGRAFIE SU RESIST DI TIPO I-LINE	8	SE PRESENTE: 8 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
2	PERMETTERE LA SCRITTURA DI UN PATTERN BINARIO COSTITUITO DA LINEE DI LARGHEZZA DI 2 µm CON SPAZIATURA DI 5 µm SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI 100 mm x 100 mm CON UN RESIST POSITIVO DI SPESSORE MAGGIORE O UGUALE A 400 nm CHE RICHIEDA UNA DOSE MAGGIORE O UGUALE A 50 mJ/cm ² CON UNA VELOCITÀ UGUALE O SUPERIORE A 200 mm ² /MIN. LA VELOCITÀ DI SCRITTURA VERRÀ VERIFICATA IN FASE DI ACCETTAZIONE	10	SE PRESENTE: 10 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI

3	POSSIBILITÀ DI REALIZZARE STRUTTURE CON UNA RISOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO A QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO. IL SISTEMA DEVE ESSERE DOTATO DI UNA MODALITÀ DI LITOGRAFIA CHE PERMETTA DI REALIZZARE STRUTTURE CON DIMENSIONE CRITICA MINORE O UGUALE A $0.3 \mu\text{m}$ ($\leq 0.3 \mu\text{m}$)	10	SE PRESENTE: 10 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
4	PRESENZA DI ULTERIORI ELEMENTI LITOGRAFICI O POSSIBILITÀ DI UPGRADE DEL SISTEMA CON ULTERIORI ELEMENTI LITOGRAFICI IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI COME REQUISITO MINIMO PER REALIZZARE STRUTTURE CON DIMENSIONE CRITICA MAGGIORE O UGUALE A $0.6 \mu\text{m}$ ($\geq 0.6 \mu\text{m}$). SI VALUTANO CASI IN CUI PER TALI RISOLUZIONI SIANO POSSIBILI UPGRADES O SIANO GIÀ INSTALLATE	5	SE PRESENTI 2 O PIÙ MODALITÀ EXTRA: 5 PUNTI SE PRESENTE 1 MODALITÀ EXTRA: 4 PUNTI SE PUÒ/POSSONO ESSERE INSTALLATE SUCCESSIVAMENTE: 3 PUNTI SE IL SISTEMA PUÒ ESSERE DOTATO DI SOLO DUE RISOLUZIONI: 0 PUNTI
5	PRESENZA DI UN SISTEMA DI AUTOFOCUS PNEUMATICO IN AGGIUNTA ALL'AUTOFOCUS OTTICO GIÀ PRESENTE SUL SISTEMA. SI RICHIEDE CHE L'OPERATORE POSSA SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI AUTOFOCUS, ATTIVANDO SOLO QUELLO OTTICO NEL CASO DI SUBSTRATI SENSIBILI A VARIAZIONI DI PRESSIONE (QUALI MEMBRANE).	5	SE PRESENTE: 5 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
6	POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ED ESPORTARE IN FORMATO TIFF O PNG UNA MAPPA DI UNA REGIONE DEL SUBSTRATO MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI CON STITCHING ATTRAVERSO LE OTTICHE DEL SISTEMA	4	SE PRESENTE: 4 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
7	FORNITURA DI UN SAMPLE HOLDER DI RISERVA CHE POSSA ESSERE SOSTITUITO IN AUTONOMIA DALL'OPERATORE DELLA MACCHINA. SI RICHIEDE LA FORMAZIONE PER LA RICALIBRAZIONE DEL SISTEMA DOPO LA SOSTITUZIONE DEL SAMPLE HOLDER, SE NECESSARIA.	3	SE PRESENTE: 3 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
8	POSSIBILITÀ DI GESTIRE SUBSTRATI DI DIMENSIONI MASSIME SUPERIORE O UGUALE A 9" x 9" (POLLICI)	2	SE PRESENTE: 2 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
9	POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LITOGRAFIE SU UN'AREA DI SCRITTURA DI 200 mm x 200 mm o SUPERIORE.	4	SE PRESENTE: 4 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
10	POSSIBILITÀ DI UPGRADE FUTURO DEL SISTEMA CON UN MODULO PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE FETTE CHE PERMETTA IL CARICAMENTO, ALLINEAMENTO, LITOGRAFIA E SCARICAMENTO DELLE FETTE IN MANIERA AUTOMATICA DA UNA O PIÙ STAZIONI CON PORTAFETTE (CASSETTE). NEL CASO DI ACQUISTO FUTURO DI TALE MODULO, SARÀ POSSIBILE RICONSIDERARE IL LAYOUT DELL'UNITÀ PRINCIPALE / MODULO ELETTRICO / MODULO DI CONTROLLO TEMPERATURA (SE PRESENTI).	5	SE PRESENTE: 5 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI

11	POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LITOGRAFIE DI TIPOLOGIA "GRAY SCALE" CON UN NUMERO DI LIVELLI DI 128 O SUPERIORE (≥ 128 LIVELLI).	3	SE PRESENTE: 3 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
12	IL SISTEMA PERMETTE L'ALLINEAMENTO DEI MARKER "BACKSIDE" (ALLINEAMENTO FRONTE-RETRO) CON ACCURATEZZA MIGLIORE DI 5 μm . SI VALUTANO DIVERSE PRECISIONI DI ALLINEAMENTO.	8	SE $X \leq 1\mu\text{M}$: 8 PUNTI SE $1\mu\text{M} < X \leq 2\mu\text{M}$: 4 PUNTI SE $2\mu\text{M} < X < 5\mu\text{M}$: 2 PUNTI SE $X = 5\mu\text{M}$: 0 PUNTI DOVE X = ACCURATEZZA DI ALLINEAMENTO BACKSIDE
13	L'ALLINEAMENTO DEI MARKER "BACKSIDE" (ALLINEAMENTO FRONTE-RETRO) DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE UN MICROSCOPIO OTTICO POSIZIONATO SUL RETRO DEL SAMPLE HOLDER DOTATO DI APERTURE SULLA SUPERFICIE CHE GARANTISCONO UNA VISIONE DIRETTA DEI MARKER SENZA CHE SIANO PRESENTI ALTRI ELEMENTI / MATERIALI CHE POSSONO INTERFERIRE CON IL CAMMINO OTTICO DEL MICROSCOPIO E RIDURNE LA PRECISIONE. LE APERTURE SULLA SUPERFICIE DOVRANNO ESSERE ACCORDATE CON IL DESTINATARIO.	4	SE PRESENTE: 4 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
14	PRESENZA DI UNA UNITÀ DI CONTROLLO DI TEMPERATURA DI TIPOLOGIA ATTIVA. TALE UNITÀ DEVE GARANTIRE UNA TEMPERATURA STABILE IN FASE DI PROCESSO. SONO ESCLUSE TIPOLOGIE PASSIVE DI COMPENSAZIONE "DIGITALE" DELLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA.	7	SE PRESENTE: 7 PUNTI SE ASSENTE: 0 PUNTI
15	ESTENSIONE DI GARANZIA PER MULTIPLI DI 12 MESI IN AGGIUNTA AI 12 MESI PREVISTI DA CAPITOLATO TECNICO ALL'ART. 4.1.3	2	SE ESTENSIONE PER 24 MESI O MAGGIORE: 2 PUNTI SE ESTENSIONE DI 12 MESI: 1 PUNTO SE ASSENTE: 0 PUNTI

16	POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LITOGRAFIE SU SUBSTRATI FLESSIBILI COME FILM DI POLI-IMMIDE (E.G. KAPTON) DI SPESSORE DI ALMENO 50 µm. SI VALUTANO DIVERSE MODALITÀ DI ANCORAGGIO DEI SUBSTRATI	5	<p>SE IL SUBSTRATO È FISSATO CON IL SISTEMA A EFFETTO VENTURI: 5 PUNTI</p> <p>SE IL SUBSTRATO È FISSATO CON IL SISTEMA A VUOTO CON POMPA A VUOTO: 3 PUNTI</p> <p>SE IL SUBSTRATO È FISSATO CON CLAMP, FRAME SUI BORDI O VETRO SULL'INTERA AREA: 2 PUNTI</p> <p>SE NON È POSSIBILE ANCORARE QUESTI SUBSTRATI: 0 PUNTI</p>
TOTALE PUNTEGGIO		85	

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato o non assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "quadratica":

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,2$

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione aggiudicatrice, al fine di definire un unico parametro finale di valutazione di ciascuna offerta, procederà a sommare al risultato derivante dall'applicazione della formula matematica di cui al precedente punto 18.3 i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta ha luogo il giorno 28.07.2023 alle ore 14:00 e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma medesima. Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno 1 (uno) giorni prima della data fissata.

In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente

telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma GPA gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara. L'esito delle sedute telematiche viene comunicato ai concorrenti entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle stesse.

Nella prima seduta il RUP procederà a verificare il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente par. 15 e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) Verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 14;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni;
- e) Qualora non sia necessario attivare il soccorso istruttorio di cui alla precedente lettera b), ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti, onde verificare la regolarità formale dei documenti ivi contenuti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'IMEM si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

L'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" - VALUTAZIONE "DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE"

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP in seduta telematica procederà all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. Il RUP provvederà quindi a fornire alla Commissione giudicatrice le offerte tecniche previamente scaricate in seduta telematica, offerte la cui provenienza ed inalterabilità è garantita dalla piattaforma GPA, per poter procedere alle operazioni di valutazione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati in piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In apposita seduta telematica la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione mediante la piattaforma, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.1 e

successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'IMEM, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'IMEM comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste paragrafo 3.3.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 23 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria mediante la piattaforma GPA e formula la proposta di aggiudicazione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'IMEM procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, come indicata al paragrafo precedente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'IMEM si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida, come anche di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, l'IMEM procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'IMEM procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'IMEM ha deciso di aggiudicare l'appalto. Per quanto concerne la verifica nei confronti di operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia questa verrà effettuata utilizzando il FVOE. Per i soli concorrenti stranieri, l'IMEM richiederà all'aggiudicatario di fornire in originale i certificati a comprova del possesso dei requisiti. Per i concorrenti comunitari i certificati verranno individuati in conformità a quanto indicato sul sito eCertis (EU Procurement Certification), URL <https://ec.europa.eu/tools/ecertis>. Tutti i certificati dovranno essere accompagnati dalla traduzione giurata in lingua italiana. Nel caso lo stato di residenza dell'aggiudicatario non preveda alcune delle certificazioni necessarie, l'aggiudicatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione, anch'essa accompagnata dalla traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, la stipula del contratto avverrà entro 120 giorni dall'aggiudicazione. Decorso tale termine l'IMEM si riserva di revocare la procedura ai sensi art. 21-*quinquies* della legge 241/1990, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso in cui il finanziamento da parte del soggetto erogatore non risulti completamente trasferito. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto:

- Deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice;

- Comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno comunicate dall'IMEM con apposita nota. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3000 oltre IVA e bolli.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - nonché l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (stimata in € 64,00=) e l'imposta di bollo sull'offerta economica (€ 16,00=); il pagamento di detta imposta dovrà essere effettuato prima della stipula con le medesime modalità di cui al paragrafo § 15.2.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare all'IMEM:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Non essendo il contratto oggetto di affidamento ad elevata intensità di manodopera, non trova applicazione la clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti accessibili sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche: [Codice di comportamento](#) e [Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'istanza di accesso deve essere trasmessa all'IMEM a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo.imem@pec.cnr.it

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto medesimo.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- ii. Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- Trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet <http://www.urp.cnr.it>, sezione Gare.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.cnr.it>, sezione “Amministrazione Trasparente”, ivi inclusi i rapporti e le relazioni previsti all’art. 47, comma 9) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’IMEM del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dott. Andrea Zappettini, i cui dati di contatto sono e-mail: direttore.imem@imem.cnr.it, PEC: protocollo.imem@pec.cnr.it

Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), e-mail: rpdcnr@cnr.it, cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti.

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’OFFERTA e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

30. ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA GPA

Nell’homepage della piattaforma GPA, all’interno della sezione “Hai bisogno d’aiuto?” è disponibile il manuale per l’utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici.

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle offerte:

- tramite il pulsante “Ticket assistenza”, presente in piattaforma (solo per utenti già registrati) dopo avere effettuato il login alla propria area personale;

- tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 04611637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (esclusi i festivi).